

LE ORDINANZE NR. 440 E 441 DELLA CORTE COSTITUZIONALE: INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 141, 149 E 150 C.D.A..

Corte Costituzionale, ordinanze 440 e 441 del 23 dicembre 2008:

Trasportati: risarciti, non “obbligatoriamente”, dall’assicuratore del vettore ma solo se sussiste almeno una corresponsabilità di quest’ultimo.

Risarcimento diretto: normativa facoltativa applicabile solo in favore dell’assicurato e, in caso di lesioni, si applica solo se non vi è contestazione sulla responsabilità.

Dopo la ordinanza 205 del 13 giugno 2008 la Corte Costituzionale torna ad occuparsi del Codice delle assicurazioni con due provvedimenti che, come il precedente, possono in qualche modo essere assimilati a sentenze interpretative di rigetto.

La Corte cioè, nel rigettare le questioni ad essa sottoposte dai quattro Giudici di pace remittenti (Milano, Parma, Arezzo e Anzio) le ha dichiarate inammissibili per motivi formali, non le ha pertanto ritenute infondate, limitandosi dunque a enunciare autorevolmente i criteri di quella interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 141, 149 e 150 del dlgs 209/05 - Codice delle assicurazioni - che, se seguiti dai giudici di merito, avrebbero senza dubbio escluso la sussistenza dei dedotti dubbi di costituzionalità.

Nell’**ordinanza 440** depositata il 23 dicembre 2008 vengono dichiarate inammissibili le questioni sollevate dai Giudici di Pace di Arezzo e Anzio relative a fattispecie di trasportati disciplinate dal 141 Cda e dell’art 9 del dpr. 18 luglio 2006, n. 254 (regolamento di attuazione) in materia di assistenza ai danneggiati e spese.

La Corte così testualmente definisce le questioni sottoposte dai remittenti:

Oggetto: Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta dal terzo trasportato nei confronti del soggetto conducente e proprietario del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro, nonché nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo medesimo - Disciplina dell’azione diretta del danneggiato terzo trasportato nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro - Omessa previsione dell’accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al risarcimento dei danni patiti dal terzo trasportato.

I giudici remittenti dunque avevano sostanzialmente lamentato la incostituzionalità dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni il quale prevede che l’assicuratore del vettore sia tenuto a risarcire il terzo trasportato «salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito». Poiché il caso fortuito comprende anche il fatto del terzo, - osservano i giudici remittenti - ne deriverebbe la conseguenza che la responsabilità del vettore (e quindi la solidale obbligazione del suo assicuratore per la r.c. auto prevista dal 122 Cda¹) sarebbe esclusa “quando il sinistro è dovuto sia a cause naturali sia a colpa di altro conducente”.

Inoltre, sempre secondo i GdP remittenti “al di là della contraddizione in termini insita nell’affermare che l’assicuratore risponde «salvo il caso fortuito» e nell’aggiungere che tale responsabilità «prescinde dall’accertamento della responsabilità di altri conducenti» - vi è lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del vettore, la quale non potrà efficacemente tutelarsi non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilità

¹ Art.122. (Veicoli a motore)1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. (...)

dell'altro conducente, dal momento che detto altro conducente, qualora operi l'art. 149 Codice assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia”.

In buona sostanza i remittenti lamentano “ *che la norma censurata ha sovvertito i canoni tradizionali di ricerca della responsabilità per colpa, creando un sistema di responsabilità oggettiva (ripudiata dalla giurisprudenza costituzionale) che vincola il trasportato a chiedere il risarcimento in un'unica direzione, senza accertamento di responsabilità”.*

La Corte dunque nella ordinanza 440 ha ritenuto inammissibile - e non già infondata- la questione sottoposta (relativa dunque alla *omessa previsione dell'accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al risarcimento dei danni patiti dal terzo trasportato*) con un ragionamento simile e simmetrico a quello già svolto nella ordinanza dello scorso giugno pure relativa a fattispecie di trasportato.

Difatti nella parte motiva vi si leggono le identiche parole già usate nell'ordinanza 205/2008:

“...peraltro, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso;

che tale interpretazione avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità...”.

Tuttavia l'ordinanza in esame lascia trasparire qualcosa di molto più rilevante rispetto a quella del giugno scorso che è stata interpretata come un definitivo via libera al doppio binario tra 141 e 144.

Come si è visto i Giudici remittenti avevano, tra l'altro, sostanzialmente lamentato che la norma sul trasportato avesse introdotto una sorta di responsabilità oggettiva a carico del vettore o meglio del suo assicuratore che esulerebbe dunque dall'oggetto della assicurazione obbligatoria previsto al 122 Cda oggetto che riguarda solo e sempre la *responsabilità civile* verso i terzi.

Tale osservazione non è stata evidentemente ritenuta peregrina dalla Corte che, pur non entrando nel merito della questioni, si è però preoccupata di precisare che tra i motivi di inammissibilità del ricorso vi è anche la circostanza

“... che anche l'ordinanza del Giudice di pace di Arezzo risulta carente nella descrizione degli elementi di fatto in base ai quali attribuire la responsabilità per il fatto lesivo, dal momento che, come sottolineato dalla intervenuta Avvocatura dello Stato, la censura sarebbe priva di rilevanza ove l'incidente risultasse almeno in parte addebitabile al conducente del veicolo su cui viaggiava la parte danneggiata”.

Si potrebbe dunque sostenere che, per la Corte, la norma laddove venisse intesa come idonea a fondare un inedito criterio di responsabilità oggettiva o comunque nella ipotesi in cui legittimasse una azione - e quindi una condanna - nei confronti di un soggetto non responsabile o quantomeno non solidalmente obbligato ex 2055 cc, non potrebbe affatto superare le censure di costituzionalità.

Non parrebbe dunque che la Corte abbia ritenuto di discostarsi, nella materia della circolazione stradale, dalla comune nozione di caso fortuito che evidentemente viene ricondotto secondo i comuni criteri ermeneutici, anche alla più generale nozione di fatto del terzo; giurisprudenza e dottrina² avevano invece tentato un diverso approccio al tema nel tentativo di dare

² *Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, Sentenza 11 ottobre 2007, n. 6070 in Arch. giur. circ. e sin. 2008 65* “...In proposito si osserva che, benché giurisprudenza e dottrina concordino nel ricondurre il "fatto del terzo" causalmente assorbente alla nozione di "caso fortuito", la norma in esame parrebbe aver accolto una nozione restrittiva e peculiare della categoria giuridica in oggetto, come evincibile dal fatto che il quarto comma abbia attribuito alla compagnia assicuratrice del vettore la facoltà di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile senza distinguere l'ipotesi di rivalsa totale dall'ipotesi di rivalsa parziale, ammettendo così implicitamente anche la

una interpretazione costituzionalmente orientata alla norma ove il richiamo al caso fortuito era parso svuotarla di significato.

Perché la norma abbia senso pare dunque si debba definitivamente ammettere, come già avviene alla stregua della giurisprudenza attuale e della dottrina maggioritaria³, che il 141 abbia introdotto una nuova speciale e semplificata azione a contraddittorio limitato. Tale azione, che si affianca e coesiste alla generale azione diretta disciplinata dal 144, consente al trasportato, in determinate ipotesi, di rivolgersi *anche e non certo esclusivamente* alla sola compagnia del vettore; questa si trova obbligata a risarcirlo rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione sulla eventuale ripartizione di quote di responsabilità, nei casi in cui sia possibile farlo, in ipotesi di sinistri concorsuali essendo tali questioni oggetto di diversa e interna regolazione nel successivo art. 150.

In questi termini la norma, che avrebbe effettivamente una rilevanza più processuale che sostanziale, non andrebbe ad incidere sui criteri di responsabilità poiché l'ambito di applicazione sarebbe sempre e comunque limitato ad ipotesi di solidarietà ex 2055 che già legittimavano il danneggiato ad agire per l'intero nei confronti di uno solo dei coobbligati.

Da tali premesse deriverebbe il corollario che certamente la compagnia del vettore non responsabile potrà opporre al danneggiato la totale mancanza di responsabilità del proprio assicurato e, poiché l'oggetto della assicurazione obbligatoria resta (art 122 Cda) la responsabilità civile, i danni del trasportato da vettore non responsabile non potranno che essere risarciti dal civile responsabile e dalla compagnia che obbligatoriamente lo assicura per tale responsabilità.

Difatti se la norma del 141 non può che valere a favore del trasportato, va interpretata nel senso che la stessa opera *“senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”* e quindi non pare sostenibile che il sistema del codice delle assicurazioni abbia tolto al trasportato l'azione diretta nei confronti della compagnia del civile responsabile sostituendola con quella nei confronti del vettore.

prima. L'unica interpretazione idonea ad attribuire un'intrinseca coerenza al disposto dell'art. 141 CdA e ad evitare una commistione tra il profili di legittimazione passiva (da vagliare in astratto) e di merito (da vagliare in concreto appurando se vi sia stato concorso oppure responsabilità esclusiva del vettore o dell'altro conducente) appare dunque quella intesa ad escludere l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi di "caso fortuito" diverse dal "fatto del terzo", cioè in quelle sole ipotesi in cui non venga in considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente di un altro veicolo ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti. Tale interpretazione, tutelando il trasportato sotto il profilo procedurale dai rischi connessi all'incertezza sull'effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l'altro conducente appare, del resto, quella più conforme all'art. 4 lett. b) legge delega 229/03 (*“tutela dei consumatori (...) sotto il profilo (...) del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”*) e alle previsioni della Direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005. che risulterebbe altrimenti disattesa con le medesime conseguenze che verranno illustrate in prosieguo di sentenza.

In dottrina: R. Angarano, *Questioni processuali poste dalla disciplina del codice della assicurazioni*.(in www.csm.it) secondo la quale *“La condizione del danneggiato si arricchisce della possibilità di rivolgersi al proprio vettore anche nella ipotesi in cui quest'ultimo sia totalmente esente da responsabilità senza rischiare il rigetto della domanda”*.

Contra: M. Rossetti: *“Le novità del codice delle assicurazioni”* in Corr. Giur., 1/2006.

³ In senso conforme: M. Hazan *“La nuova procedura di risarcimento del terzo trasportato: luci ed ombre”*, in Danno e responsabilità, n. 3/2008, per il quale appare corretta una *“interpretazione “di favore” dell'art. 141, inteso quale strumento “nuovo” ed aggiuntivo di tutela del trasportato, senza alcun pregiudizio del suo “ordinario” diritto di domandare il risarcimento al responsabile civile ed al suo assicuratore”*.; G. Cassano (a cura di), *“Trattato di infortunistica stradale”*. Maggioli 2008, pagg. 528 e seg. ; G. Gallone, *“Commentario al codice delle assicurazioni rca e tutela legadè”*, La Tribuna 2008.

Contra: U. Scotti; *La responsabilità civile da circolazione stradale: aspetti processuali e sostanziali. Il risarcimento del trasportato*.(in www.csm.it) secondo il quale *“il problema va quindi ricondotto alla sua natura di diritto positivo, attinente alla cumulabilità o meno delle azioni di cui agli artt.141 e 144 Codice delle assicurazioni a tutela del soggetto danneggiato quale trasportato coinvolto nel sinistro”*. La risposta per l'Autore appare negativa non ritenendosi in particolare che l'ordinanza 13.6.2008 della Consulta abbia apportato alcun elemento nuovo.

A ragionare diversamente, dal momento che il 141 non prevede condizioni di applicabilità, come ad esempio si verifica nel 149⁴, deriverebbe la conseguenza che il trasportato sarebbe privo di azione diretta nei confronti di un assicuratore, soggetto di sicura affidabilità, in tutti i casi in cui la responsabilità del vettore appare esclusa e sia invece totalmente imputabile a terzi assicurati per la r.c. oppure nei casi in cui il vettore circoli *contra legem* sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria e si sia verificato un sinistro per esclusiva e/o concorsuale responsabilità di terzi veicoli regolarmente assicurati.

In realtà tutta la costruzione tesa a salvare il 141 si basa su un equivoco: l'assicuratore del vettore che paga il trasportato "*a prescindere*" dall'accertamento di responsabilità ha certamente il diritto sancito dal 141 n4.: "*L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.*"

Tuttavia in concreto il sistema di *compensazioni parziali* (e non certo di rivalsa) demandato dall'art. 150 ad accordi tra privati (la cd CARD) non pare sufficiente a non arrecare pregiudizio all'impresa del vettore che sarebbe obbligata a risarcire il trasportato. Questa difatti nella ipotesi di sinistro senza responsabilità del proprio vettore pagherebbe senza giustificazione alcuna e il sistema di rimborso convenzionale prevede a favore di chi abbia patito l'esborso solo la corresponsione di un forfait predeterminato; ciò significa che nel caso concreto il forfait può non coprire affatto gli effettivi esborsi dell'assicuratore che li patisce nel non indifferente "limite" del massimale minimo di legge e che in tutta evidenza verrebbe ingiustamente penalizzato.

Inoltre il 141 sottopone ("*fermo restando quanto previsto all'articolo 140*") il trasportato in via generale ed astratta, e dunque anche per lesioni di lieve entità, alla iugulatoria procedura del 140. Anche sul punto la Corte dovrà presto pronunciarsi essendo stata investita della relativa questione di costituzionalità dal Tribunale di Nola⁵.

In tali ipotesi il trasportato non avrebbe certo interesse a escutere preventivamente il massimale minimo di legge in concorso con altri ipotetici danneggiati, potendo ben scegliere di agire immediatamente nei confronti della compagnia del civile responsabile o in ipotesi di responsabilità solidale. nei confronti di entrambe.

A tacer del fatto che il 141 riguarda solo ed esclusivamente i danni *del trasportato* per cui ne sono esclusi *i danni dei parenti del trasportato che agiscano iure proprio o le rivalse dei datori di lavoro.*; in tali ipotesi come pure per il caso di decesso del trasportato, qualora vi sia trasmissione ereditaria del danno biologico e di altre voci di danno il pratico risultato della norma che dovrebbe favorire il danneggiato, se intesa come "obbligatoria", porterebbe evidentemente a una duplicazione di giudizi nei confronti di due diverse imprese

In ogni caso dalla lettura dell'ordinanza pare di potere sostenere che la Corte ritenga possibile evocare in giudizio la compagnia del civile responsabile⁶, e a fortiori quest'ultimo, dal momento che, tra le ragioni di inammissibilità del ricorso vi è pure la circostanza

⁴ Art.149.(Procedura di risarcimento diretto)1. In caso di sinistro tra *due veicoli a motore identificati ed assicurati* per la responsabilità civile obbligatoria, *dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti*, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda *i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139.* La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.(...)

⁵ Tribunale di. Nola, ordinanza 15 novembre 2008, proc. RG N 3400/08, G.U. Dott. Alfonso Scermino in www.unarca.it

⁶ In questo senso già ha avuto modo di commentare anche Fabio Quadri in www.altalex.com nell'articolo "*L'interpretazione costituzionalmente orientata consente al danneggiato d'agire anche nei confronti anche del civile responsabile (e della di lui compagnia)*", laddove l'autore precisa: "*Detto questo, potrebbe sorgere il dubbio se, affermando che il soggetto debole ha sempre la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio*

“che entrambi i (giudici) rimettenti omettono qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione limitandosi ad affermare che, avendo le parti attrici promosso azione di risarcimento diretto contro la propria compagnia, ove la norma impugnata fosse ritenuta in contrasto con la Costituzione, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta contro il responsabile del danno e la relativa compagnia, senza in alcun modo riferirsi alla specifica incidenza di una decisione di accoglimento sui rispettivi procedimenti, all'interno dei quali appare escluso che la domanda possa essere estesa, pur dopo una dichiarazione d'incostituzionalità, a questi ultimi soggetti ...”.

In altre parole la Corte lamenta la irrilevanza della questione dedotta ai fini della decisione del giudizio di merito dal momento che in causa non vi erano il responsabile del danno e la relativa compagnia, rilevanza che invece vi sarebbe stata se in via di ipotesi in causa avanti i giudici remittenti vi fossero stati entrambi poiché una pronuncia sul merito delle questioni dedotte avrebbe spiegato concreti effetti nel giudizio a quo.

In questo modo la Corte lascia evidentemente trasparire, pur senza esplicitarlo, quello che è il suo pensiero ritenendo evidentemente possibile nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal trasportato la presenza del civile responsabile e del suo assicuratore.

Nella successiva **ordinanza 441** vengono dichiarate inammissibili, sempre per le medesime ragioni formali, le questioni sollevate dai Giudici di Pace di Parma e di Milano relative agli articoli 149 e 150.

Dalla Corte Costituzionale si attendeva, forse impropriamente essendo la questione per come era stata posta probabilmente più di rilevanza nomofilattica che costituzionale, la conferma dell'orientamento maggioritario in dottrina⁷ e nella la giurisprudenza di merito⁸ in forza del quale

nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, si debba intendere che il danneggiato possa agire in giudizio solo nei confronti dell'autore medesimo del fatto oppure anche nei confronti della di lui compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs 209/2005. Riteniamo che l'unica risposta possibile da dare sia la seconda, e questo per due motivi fondamentali. In primo luogo perché la stessa Corte Costituzionale fa un richiamo esplicito anche all'art. 1917 c.c.. Rammentiamo che il primo comma dell'art. 1917 c.c. testualmente recita che “nell'assicurazione della responsabile civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità civile dedotta nel contratto”. E' vero, lo sappiamo, tale norma si inserisce nel rapporto fra assicurato e assicuratore e non fra danneggiato e assicuratore. Però non possiamo ignorare altresì il fatto che l'art. 141 C.d.A. autorizza anche il danneggiato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice dell'autore del fatto dannoso, estendo, di fatto, l'applicazione dell'art. 1917 c.c. anche a favore del soggetto debole. In secondo luogo non possiamo dimenticare che, nell'effettuare l'interpretazione costituzionalmente orientata il Giudice non può non tener conto delle direttive della Comunità Europea che con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 88/357/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, all'art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. E' pertanto ovvio che, un'interpretazione costituzionalmente orientata deve adeguarsi anche a quanto stabilito nella direttiva europea e consentire, quindi, l'azione diretta anche nei confronti della compagnia dell'autore del fatto dannoso”.

⁷ In dottrina si segnalano oltre ai recentissimi G. Cassano (a cura di), “Trattato di infortunistica stradale”, Maggioli 2008, pagg. 528 e seg. ; G. Gallone, “Commentario al codice delle assicurazioni rca e tutela legale”, La Tribuna 2008 anche Sandulli: “In tema di azione diretta nella procedura di indennizzo” in Giust civ 2008, 5, 433; M. Bona, “Indennizzo diretto, una disciplina carente, incostituzionale e contro la riparazione integrale dei danni in Corr. Mer. 2006, 1109; Roccafiorita, “Manuale breve di diritto delle assicurazioni”, a cura di Razzante, Cacucci ed, 2007, 144; G. Calò, “Brevi note in tema di procedure risarcitorie, azioni dirette ed azione aquiliana ex 2054 cc” in Arch.giur.circ.sin 2008, n 10; Francescon, “Alcune osservazioni generali in merito ai possibili profili di incostituzionalità nella disciplina del risarcimento del danno nel codice delle assicurazioni”, in Arch.giur.circ.sin. 2007, 1131; Bacchelli, “I diritti delle vittime della strada - Il nuovo codice delle assicurazioni” in Arch.giur.circ.sin. 2006, 3049.

Da segnalare un interessante riflessione di R. Angarano, *Questioni processuali poste dalla disciplina del codice della assicurazione*.(in www.csm.it). L'Autrice analizzando i differenti requisiti delle raccomandata che deve essere inviata per conoscenza all'assicuratore del civile responsabile nel caso del 145 secondo comma (ris.dir.) osserva acutamente

si ritiene che a favore del danneggiato il Cda abbia aggiunto alla generale azione diretta ex 144 due speciali azioni (141 e 149); di tali azioni il danneggiato può usufruirne ma non sarebbe obbligato a

che “se si ritiene che, ricorrendo i presupposti per avvalersi della procedura di indennizzo diretto, resti precluso per i danneggiati il ricorso alla azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, la differenziazione rispetto a quanto previsto dal primo comma del 145, appare difficilmente giustificabile.(...) La norma, invece, conserva una sua giustificazione nell’ipotesi in cui si consideri la procedura di indennizzo diretto una mera facoltà per il danneggiato, ferma restando la esperibilità della azione generale di cui all’art. 144 Cod. Ass. nei confronti dell’assicuratore del responsabile”.

Contra: Rossetti, ” *Danni al trasportato ed azione diretta nei confronti dell’assicuratore della rc auto*” in *Danno e responsabilità* 2008, 244

⁸ Favorevoli alla alternatività e/o facoltatività del risarcimento diretto ex 149 tra l’altro:

GdP di Torino sent. n. 11700/07 del 28.11.07 (su www.unarca.it); GdP di Napoli ordinanza 14.11.07 nel proc. n. 4362/07(su www.unarca.it); GdP di Torino sent. n. 9678/07 del 24.10.07; GdP di Sorrento sent. del 19.12.07 (su [Arch.giur.circ.sin. 2008](http://Arch.giur.circ.sin.2008) e www.giudicedipace.it); GdP di Torino ord. in causa RG 27322/2007 ; GdP di Erice sent. parziale (est. Vinci) n. 108/08 del 25.02.08 resa in causa n 474/07 RG (su www.unarca.it); GdP Pomigliano d’Arco 14.01.2008 e GdP Napoli 30.01.2008 entrambe su www.unarca.it.

E poi ancora GdP Torino sent. 3774/08 (inedita). Ivi si legge“*in adesione all’orientamento c.d. costituzionalmente orientato prevalente nella recente giurisprudenza di merito, va riconosciuta l’esigenza del “doppio binario” per cui il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro (requisito desumibile dall’art. 149 commi 3 e 4 e dall’art. 5 DPR n. 254/02006), non “deve” ma “può”, sussistendone i presupposti, proporre l’azione diretta ex art. 149 CdA prevista dall’art. 145 CdA (che disciplina sia la procedura liquidativa ex art. 148 CdA sia quella ex art. 149 CdA) nei soli confronti del proprio assicuratore ma, non essendovi obbligatorietà – laddove non voglia esperire l’azione diretta ex art. 149 CdA – nulla impedisce al danneggiato di esperire **alternativamente** l’azione diretta nei confronti della società assicuratrice del veicolo danneggiante, ex art. 144 CdA, e dello stesso danneggiante ex artt 2043-2054 c.c. (v. in tal senso GdP Sorrento 19.12.2007; GdP Pomigliano d’Arco 14.01.2008; GdP Napoli 30.01.2008 e Tribunale Torino 6070/2007 anche se in relazione ad azione del trasportato).*”

GdP di Roma (est Artone) sez V civ ordinanza 14.02.08 in causa RG n. 105924/2007(su www.unarca.it):

“*invero ritenere l’obbligatorietà, per il danneggiato, anche ex art. 149 comma VI cod. ass. equivarrebbe a ritenere abrogate le azioni esperibili (ex art. 2054 c.c. nonché ex art. 144 cod. ass.) a tutela del diritto di credito sorto a seguito dell’illecito, il tutto in contrasto con le espressioni letterali utilizzate in più di una norma (v. art. 2054 c.c. in relazione agli artt. 122-144 cod. ass.; v. anche art. 149 comma VI cod. ass.) e con le disposizioni costituzionali già menzionate, che tutelano quel diritto (artt. 24 cost. – in relazione agli artt. 2054 c.c. – 2059 c.c.).*

Né è sostenibile che la norma imponga al danneggiato un singolare “ordine cronologico” tra le diverse azioni esperibili, atteso che ne risulterebbe illegittimamente compromesso proprio quel diritto di difesa che – al contrario – anche la “legge delega” intendeva rafforzare. E’ infine appena il caso di rilevare che, anche in presenza di diverse opzioni interpretative (che non si ravvisano nel caso di specie), l’interpretazione “costituzionalmente orientata” si impone all’interprete (sul punto tra le altre: Cass. pen. SU n. 674/1971; Cass. pen. 4906/1995).

In conclusione si ritiene che, nel vigente quadro normativo, il danneggiato possa liberamente esperire l’azione ex art. 2054 c.c. nei confronti di quest’ultimo e della relativa impresa di assicurazione ex art. 144 commi 1-3 cod. ass. (sul punto v. la recente sentenza del Tribunale di Torino 11.10.2007 AGCS, 08, 65, sia pur relativa all’art. 141 cod. ass.; v. anche Cass. 13537/2007).” Si veda pure la nota a sentenza di G,Calò in *Arch.giur.circ.sin. 2008* n10.

Tra le più recenti e successive alla ordinanza 205 della Corte Costituzionale:

Giudice di pace di Trapani, (sent. 280 - rectius 439 - del 30 giugno 2008, su www.unarca.it) secondo il quale “*secondo l’ordinanza n. 205 della Corte Costituzionale, depositata il 13 giugno 2008, è consentito al danneggiato di agire anche nei confronti del civile responsabile (e della di lui compagnia).*”

Giudice di pace di Pozzuoli (n. 1852 del 14 luglio 2008 su www.iussit.it) secondo cui: ... *alla luce dell’ordinanza della Corte Costituzionale, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione ... il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c. (assicuratore già messo in mora ex art. 149 e 145)*”.

Infine si segnala Giudice di pace di Torino (est. Falchi), sentenza n.11327 dell’11 novembre 2008, inedita. Il Giudicante individua nell’ordinamento vigente dopo il dlgs 209/ 2005 la coesistenza di tre distinte azioni ex 144, 141 e 149; e “*non essendovi obbligatorietà dell’azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ex art. 149..... nulla impedisce al danneggiato che abbia correttamente instaurato la fase stragiudiziale di esperire alternativamente l’azione diretta di carattere generale nei confronti della società assicuratrice del veicolo danneggiante ... tale indirizzo trova conferma nella recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 205/2008*”.

farlo non avendo perso il diritto alla generale azione diretta disciplinata anche in sede comunitaria e prevista come *livello di tutela minimale*⁹.

Vi sono tuttavia anche in questa ordinanza alcune rilevanti e utili indicazioni.

La Corte così definisce e delimita l'oggetto delle ordinanze di remissione dei Giudici di pace Parma e Milano:

Oggetto: Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti della propria compagnia di assicurazione - Disciplina del sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private - Ritenuta preclusione della possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria nei confronti del danneggiante e della sua compagnia di assicurazione, in linea con il principio generale del 'neminem laedere'.

In particolare in entrambe le ordinanze di remissione, i Giudici a quo nel corso di giudizi promossi da danneggiati contro la propria compagnia per il risarcimento dei danni da circolazione stradale asseritamente ascrivibili alla responsabilità di terzi “*avevano svolto censure di legittimità sugli articoli limitandosi ad affermare che, avendo entrambe le parti attrici promosso azione di risarcimento diretto contro la propria compagnia, in applicazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni, ove le suddette norme fossero ritenute in contrasto con la Costituzione, le domande risarcitorie dovrebbero essere rivolte contro i responsabili del danno e la relative compagnie*”.

Anche in questo caso però i giudici remittenti avevano rimesso gli atti alla Corte “*senza in alcun modo riferirsi alla specifica incidenza di una decisione di accoglimento sui rispettivi procedimenti, all'interno dei quali appare escluso che le domande possano essere estese, pur dopo una dichiarazione d'incostituzionalità, a questi ultimi soggetti*” (i responsabili del danno e la relative compagnie).

Vale a dire, anche in questo caso come nella precedente ordinanza 440, che se in giudizio fossero stati evocati i civili responsabili e le proprie compagnie la Corte avrebbe avuto probabilmente la possibilità di esprimersi sul punto alternatività e/o facoltatività perché la sua decisione avrebbe dispiegato un effetto concreto nel giudizio a quo, altrimenti essendo irrilevante e perciò inammissibile la relativa questione dedotta dai giudici remittenti.

Pare però di poter dire che, formulando tale osservazione implicitamente la Corte sembra ammettere la possibilità di evocare in giudizio i civili responsabili e i loro assicuratori, diversamente l'osservazione non avrebbe ragion d'essere.

Ma dove la Corte sembra puntualizzare rigorosamente i limiti dell'intero impianto del 149 è nell'ultima considerazione che svolge ove rileva

⁹ Che l'azione diretta nei confronti della compagnia del responsabile civile rappresenti un livello minimo di garanzia sembra ritenerlo anche Cass. sez. lavoro che con ordinanza n 11921 del 13 maggio 2008 ha rimesso alla Corte Costituzionale il 1917 comma 2 c. cod. civ. che viene sospettato di incostituzionalità, nella parte in cui rimette il risarcimento del danno differenziale subito dal lavoratore al libito dell'assicuratore del datore di lavoro del danneggiante, e non prevede invece l'azione diretta del lavoratore danneggiato nei confronti dell'assicuratore.

La disamina delle ipotesi che in concreto possono verificarsi nella applicazione della procedura ex 149 rende chiaro come la stessa se ritenuta “obbligatoria” non possa essere affatto ritenuta *più favorevole* al danneggiato, sia in ragione delle esclusioni oggettive e soggettive sia per i paradossali effetti che possono verificarsi in alcuni casi limite.

Si pensi al danneggiato che agisca in giudizio lamentando lesioni di grado superiore al 9% che poi in concreto, all'esito della ctu, si riducono sotto tale soglia: se ha agito nei confronti della compagnia del civile responsabile dall'accertamento della carenza del presupposto oggettivo per poter procedere alla procedura ex 148 discenderebbe che la domanda nei confronti dell'assicuratore del civile responsabile è svolta in carenza di azione diretta e necessariamente la stessa deve essere respinta.

Si pensi ai casi di accadimento materiale poco chiaro: nel non infrequente caso in cui ci si trovi di fronte ad un sinistro che coinvolge due veicoli più un terzo veicolo perturbatore piuttosto che ad un sinistro tra due veicoli con un lieve urto senza danni per il terzo veicolo, la cui materialità sia contestato da chi ne abbia interesse. E' di tutta evidenza che a ritenere la mancanza di azione del danneggiato nei confronti della compagnia del civile responsabile nei non semplici casi di cui all'art. 149 si crea tutt'altro che una situazione di favor per il danneggiato

“che inoltre, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso; rilevando correttamente che tale interpretazione avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità.

La Corte difatti delimita chiaramente l’ambito di applicabilità del 149 al solo *assicurato*, che ovviamente lamenterà danni da risarcire, ma è evidente che l’assicurato sia soggetto ben diverso dal “danneggiato” che è, e rimane terzo rispetto al rapporto contrattuale assicurativo.

Dalla distinzione tra le due figure, assicurato che lamenta danni e terzo danneggiato estraneo al rapporto contrattuale potrebbero derivare diverse conseguenze.

La prima, immediata, è che in tutta evidenza *la valenza della norma del 149 viene ricondotta dalla Corte in ambito contrattuale*, nonostante gli equivoci suscitati dalla sua ambigua formulazione¹⁰.

Il primo comma del 149 recita infatti: *“in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.*

Proprio il riferimento codicistico alla figura del danneggiato, terzo rispetto al rapporto contrattuale assicurativo, aveva alimentato tutti i dubbi e le critiche sulla nuova normativa che, in assenza di delega andava a incidere sui diritti dei danneggiati terzi rispetto al rapporto contrattuale assicurativo.

Ora la Corte, pare di poter dire in maniera inequivoca, precisa quello che peraltro il secondo comma del 149 confusamente già precisava: *“La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139...”*

La Corte difatti indica tra le ragioni della inammissibilità la circostanza *che dall’ordinanza del Giudice di pace di Milano non risulta, come rileva la difesa erariale, se parte attrice abbia richiesto il risarcimento dei soli danni materiali o anche dei danni alla persona (in tal caso l’art. 149 limita l’applicabilità dell’azione diretta al solo conducente «non responsabile»), né se la responsabilità dell’altro conducente sia provata o almeno affermata dall’attrice.*

Anche in questo caso pare di poter dire che le affermazioni della Corte non siano neutre. Emerge difatti dall’inciso sopra riportato, e con una certa chiarezza, l’orientamento della Corte che pare limitare rigorosamente l’ambito della applicabilità della normativa, prescindendo dalla sua obbligatorietà o facoltatività, al risarcimento dei soli danni materiali o, nell’ipotesi di conducente che abbia riportato lesioni, alla sola ipotesi di assenza di responsabilità di quest’ultimo.

Tale era del resto la lettura che si era data pacificamente in un primo momento della normativa, poi corretta in corso d’opera dal regolamento di attuazione¹¹ che, contro la lettera del

¹⁰ L’art 4 lett. B della legge delega 229/2003 delineava chiaramente l’oggetto della normativa codicistica che doveva essere *“la tutela dei consumatori e, in generale dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio.”* E’ evidente che il danneggiato può certamente non essere un contraente del contratto assicurativo (si pensi al trasportato o a chi agisce in rivalsa, in surroga o a chi vanta danni riflessi) e pertanto qualsiasi interpretazione costituzionalmente orientata della normativa doveva essere svolta tenendo a mente la delega legislativa.

¹¹ Art.5 dpr. 18 luglio 2006, n. 254 Modalità della richiesta di risarcimento

1. Il *danneggiato* che si ritiene non responsabile, *in tutto o in parte*, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.(...)

149, senza venire peraltro disapplicato, nella pratica ha permesso di estenderne l'operatività anche ai casi di lesioni del conducente in ipotesi di sinistri concorsuali.

Ma quello che appare più rilevante e decisivo in tutta la vicenda è comunque la riduzione al piano contrattuale della normativa del risarcimento diretto¹².

Oltre a quanto già osservato la distinzione tra il piano contrattuale, al quale si riferisce la normativa del 149, e quello extracontrattuale al quale di tutta evidenza fa riferimento la norma del 144, dovrebbe porre fine a ogni questione interpretativa confermando definitivamente e autorevolmente l'orientamento prevalente della dottrina e la unanime giurisprudenza di merito che avevano ritenuto distinte e alternative le nuove azioni introdotte dal Codice delle assicurazioni.

Se il 149 disciplina un istituto e una azione utilizzabili dall'*assicurato* ci troveremmo di fronte ad un istituto e ad una azione che si muovono su un piano diverso rispetto alla azione diretta a contraddittorio pieno disciplinata al 144¹³, azione che riguarda i *danneggiati*, e che rappresenta un livello di tutela minimale inderogabile previsto in sede comunitaria¹⁴.

Si è più volte osservato che il 149 è norma che oltre alla *procedura di risarcimento diretto*, disciplina nell'ultimo comma anche la speciale azione di cui al 145 comma 2, a contraddittorio limitato, priva pertanto di una serie di strumenti processuali, azione che l'attore – assicurato può rivolgere *nei soli confronti* della propria compagnia al fine di ottenere il ristoro solo di una limitata tipologia di danni, essendo notorio che il risarcimento diretto non prevede affatto una perfetta

¹² Faceva pure propendere per l'inquadramento in ambito contrattuale l'ipotesi prevista nell'art 14 dpr. 18 luglio 2006, n. 254, (cd regolamento attuativo), che prevede "sconti" nelle polizze che prevederanno, nell'ambito del risarcimento diretto, una sorta di risarcimento in forma specifica, vale a dire la riparazione del danno in carrozzerie convenzionate. Questa norma, poiché evidentemente non disciplina una forma di risarcimento per equivalente, non prevedendo i casi di riparazioni antieconomiche e non prendendo in esame le ipotesi di responsabilità concorsuale, già indirizzava l'interprete verso un inquadramento del risarcimento diretto in ambito contrattuale.

Art. 14. Benefici derivanti agli assicurati

1. *Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato*

2. *In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.*

¹³ Art. 144.(Azione diretta del danneggiato)1. Il *danneggiato* per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, *ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile*, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

¹⁴ E' noto che quattro mesi prima dell'emanazione del Cda, (dlgs 7 settembre 2005) è stata promulgata la quinta direttiva CEE sull'RC auto che all'art 4 quinquies prevede esplicitamente che "gli stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'art. 3, par. 1, della direttiva 72/166/CEE possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro", laddove per leso si intende quanto previsto dalla direttiva 72/166 CE al punto 2 dell'art. 1 che dettando la definizione di *persona lesa* la individua in "ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli".

Con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 la direttiva 2005/14/CE è poi stata recepita e, nei documenti parlamentari è visibile una tavola di raffronto dove l'art 4 quinquies viene posto in diretto riferimento con il 144 Cda in termini di equivalenza.

fungibilità tra le imprese, permanendo nella sua applicazione una complessa serie di esclusioni soggettive e oggettive.

La precisazione fatta dalla Corte porterebbe dunque ribadire che se all'*assicurato* è dato di fruire della procedura del 149, lo stesso a forziori rivestendo la qualifica di *danneggiato* e quindi di terzo nei confronti di una eventuale compagnia che garantisca il civile responsabile, può decidere di usufruire o meno di detta procedura, non essendo stato certo privato della tutela minimale di cui al 144. Difatti l'azione diretta nei confronti della compagnia del civile responsabile ivi disciplinata offre al danneggiato le ulteriori e più ampie garanzie di ottenere, senza alcuna limitazione, soggettiva e oggettiva, il pieno risarcimento del danno dal momento che il secondo comma del 144 prevede, ad esempio, da parte della impresa del civile responsabile la inopponibilità al danneggiato di ogni eccezione derivanti dal contratto.

Infine, muovendosi le norme su due piani differenti di applicazione soggettiva, parrebbe pure evidente che, essendo il 149 norma a carattere contrattuale, applicabile solo a favore dall'*assicurato*, non pare che possano essere invocati rapporti di specialità col 144 tali da escluderne la applicabilità. Difatti il rapporto di specialità sarebbe relativo esclusivamente alla qualifica soggettiva del danneggiato che potrebbe essere contraente o meno del proprio contratto assicurativo, circostanza che di per se non varrebbe a privarlo di una azione prevista a livello comunitario, *come livello minimo di garanzia*, ma che al più varrebbe invece a fornirgli quella nuova e speciale azione semplificata di cui l'*assicurato* può godere esperita vanamente la procedura di risarcimento regolata dal 149.

In ogni caso presto la Corte dovrà tornare in argomento dovendo decidere sulle questioni prospettate nella stessa materia dai Giudici di Pace di Marano, Palermo e Vizzini¹⁵.

Avv. Massimo Perrini

¹⁵ Tutte in www.unarca.it